

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **159/1977** (ECLI:IT:COST:1977:159)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Camera di Consiglio del **10/11/1977**; Decisione del **19/12/1977**

Deposito del **22/12/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8985**

Atti decisi:

N. 159

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 353 del 28 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, secondo comma, del disegno di

legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 aprile 1976 recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 6 maggio 1976, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione medesima, gli artt. 1 e 6, secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale il 28 aprile 1976, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", per contrasto con gli artt. 17 e 36 del citato Statuto;

che, con atto depositato il 13 giugno 1977, il Commissario dello Stato ricorrente ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Regione siciliana.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.